

E. I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 187 del 31 LUG 2024

OGGETTO: Proroga convenzione ex art.14 del ccnl enti locali 22.01.2004 ed art. 1 - comma 124 della L.145/2018 per l'utilizzo congiunto di n.1 dipendente del Comune di Modica presso il Comune di Pozzallo, dal 1° al 31 agosto 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 18,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Belluardo Giorgio	Vice Sindaco		X
Viola Rosario	Assessore	X	
Facello Chiara	Assessore		X
Antoci Agatino	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore		X
Vindigni Delia	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Proroga convenzione ex art.14 del ccnl enti locali 22.01.2004 ed art. 1 – comma 124 della L.145/2018 per l'utilizzo congiunto di n.1 dipendente del Comune di Modica presso il Comune di Pozzallo, dal 1° al 31 agosto 2024.

Il Dirigente proponente

Il Redigente

Brucio Sottilino

Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo

[Firma]

Il Dirigente del II Settore

Vista la convenzione approvata con deliberazione G.C. n. 36/2023, esecutiva, che all'art. 3 – Tempi di utilizzo del personale, così recita: *“Le prestazioni del dipendente interessato si svolgerà per 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Modica e per 30 (trenta) ore settimanali presso il Comune di Pozzallo, secondo un calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza”*;

Richiamata la deliberazione n. 165 del 28.06.2024, esecutiva, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, con cui è stata accolta la richiesta di proroga della convenzione per l'utilizzo congiunto con tale Ente (cd. scavalco condiviso), ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente di Modica, dott. Angelo Carpanzano, inquadrato nell'area funzionari ed elevate qualificazioni - per 30 ore settimanali, dal 1° al 31 luglio 2024;

Dato atto che con nota prot. n. 20300 del 29.07.2024, acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 39665, il Comune di Pozzallo chiede la proroga per l'utilizzo mediante lo “scavalco condiviso” (ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art. 1, comma 124 della L.145/2018), del dipendente dott. Angelo Carpanzano, inquadrato nell'area funzionari ed elevate qualificazioni, per 30 ore settimanali e fino al 31 agosto 2024;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta per l'utilizzo condiviso con il Comune di Pozzallo, del dott. Angelo Carpanzano, dipendente del Comune di Modica per 1 mese (uno) e alle stesse condizioni di cui alla convenzione approvata con la succitata deliberazione GC n. 36/2023, per 30 ore settimanali presso il Comune di Pozzallo e per 6 ore settimanali presso il Comune di Modica, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, dal 1° al 31 agosto 2024;

Evidenziato che la suddetta proroga non attiva nuove assunzioni, né mobilità, ma favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa nei due enti, per cui il suddetto dipendente interessato svolgerà un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

Richiamato il principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2/bis della L. n. 241/1990, principio che disciplina, non solo il rapporto con i privati, ma l'intero ordinamento giuridico ivi inclusi i rapporti nella pubblica amministrazione, nel caso in cui una rivesta la posizione di richiedente (cfr TAR Napoli sent. 25.01.2022, n. 480);

Visto l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Considerato

- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n.267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. scavalco condiviso nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

Ritenuto, pertanto, di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, Responsabile del Servizio Personale, l'adozione degli atti gestionali consequenziali, dando atto che i rapporti tra i due Enti continuano ad essere disciplinati dalla convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 già sottoscritta tra i due Enti, di cui si proroga la scadenza di ulteriore mese 1 (uno);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto deliberativo;

Visti:

- il d.lgs 267/2000;
- l'O.R.E.L. vigente nella Regione siciliana;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

- 1) di accogliere, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, la richiesta del Comune di Pozzallo, la proroga della convenzione per l'utilizzo condiviso con lo stesso, del dipendente del Comune di Modica, dott. Angelo Carpanzano e ciò per 1 mese (uno), per 30 ore settimanali presso il Comune di Pozzallo e per 6 ore settimanali presso il Comune di Modica, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, dal 1° al 31 agosto 2024;
- 2) di demandare al Dirigente del Settore Finanziario - Responsabile del Servizio Personale, l'adozione degli atti gestionali consequenziali, dando atto che i rapporti tra i due Enti continuano ad essere disciplinati dalla convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 già sottoscritta tra i due Enti, di cui si proroga la scadenza di ulteriore mese 1 (uno), dal 1° al 31 agosto 2024;
- 3) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Pozzallo ed al dipendente interessato;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, i pareri favorevoli:

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 30 LUG 2024

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 30 LUG 2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 31 LUG 2024

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano

IL SINDACO

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, addetto della pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 AGO, 2024 al 17 AGO, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 31/04/2024

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell' addetto della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale